

N. R.G. 25-1 /2025

Procedimento Unitario ANDREA MAFFEI



TRIBUNALE DI ROVERETO

Sentenza di apertura della Liquidazione controllata del sovraindebitato

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

dott. Giulio Adilardi	Presidente
dott. Michele Cuccaro	Giudice relatore
dott.ssa Giulia Paoli	Giudice

premesse

Visto il ricorso proposto in data 23.06.2025 nell'interesse del sig. Andrea Maffei

Sentito il Giudice relatore;

Vista la relazione depositata ex art. 269 CCII del Gestore della Crisi avv. Filippo Bettini con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione e con attestazione della possibilità da parte della procedura di



acquisire attivo da distribuire ai creditori sulla base del *business plan* fornito dal debitore istante;

Rilevato che il sig. Maffei ha dichiarato di essere socio e amministratore unico della società Aurora s.r.l.s., avente per oggetto sociale la gestione del ristorante-pizzeria sotto l'insegna "Osti l'Osteria";

Rilevato altresì che, secondo quanto esposto dall'odierno istante, la società in questione rappresenta l'unica fonte di reddito per il debitore ed il suo nucleo familiare; per tale ragione il sig. Maffei ha chiesto che la quota unica di partecipazione nella società non sia fatta oggetto di liquidazione nell'ambito della procedura di liquidazione controllata;

Ritenuto che la richiesta del sig. Maffei meriti accoglimento, e che sia pertanto opportuno soprassedere alla liquidazione della quota di partecipazione nella società Aurora s.r.l.s., anche in ragione del *business plan* formulato dal debitore, che prevede l'assegnazione ai creditori di quota degli utili distribuibili nell'orizzonte temporale 2025-2027;

Rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

Visto l'art. 270 CCII;

PQM

1. **dichiara** l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di ANDREA MAFFEI (C.F. MFFNDR87R22H330C)
2. **nomina** quale giudice delegato alla procedura il dott. Michele Cuccaro;



3. **nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Filippo Bettini;
4. **ordina**, ove disponibili, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. **assegna**, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII;
6. **ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e **autorizza** il ricorrente a restare nell'abitazione sino alla sua eventuale vendita;
7. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. **ordina** l'annotazione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
9. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per la durata di tre anni, salvo che ricorra l'ipotesi di chiusura anticipata ex art. 272, comma 3 CCII;



10. **precisa** che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
11. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
12. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
13. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Rovereto, 25/07/2025

Il Presidente

dott. Giulio Adilardi

Il Giudice Relatore

dott. Michele Cuccaro

